## Sentenza della Corte costituzionale n. 98/2020.

Materia: tutela della concorrenza.

**Parametri invocati:** articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost.; articoli 30, comma 1, e 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto**: articolo 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla I.r. 38/2007).

**Esito**: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007).

La norma censurata disciplina le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare nell'ambito delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori di cui all'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, stabilendo che, in considerazione dell'interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle procedure alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento, prevedendo che in tal caso la procedura informatizzata debba assicurare la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare.

La Corte ha ritenuto le censure fondate, rilevando il contrasto della norma con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva la materia della tutela della concorrenza alla competenza esclusiva dello Stato.

Secondo la Corte, la norma censurata non disciplina la fase relativa allo "svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo", ma, prevedendo una possibile riserva della "partecipazione", la successiva fase relativa agli inviti a presentare l'offerta, disciplinata dalle le linee guida ANAC adottate con delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, in vigore sino all'adozione del regolamento governativo che, secondo quanto previsto dal decreto-legge 31/2019 (cd. Sblocca cantieri) dovrà ridisciplinare la materia.

Nel prevedere la possibilità, per le stazioni appaltanti, di stabilire che un certo numero di offerte (non più del 50 per cento) debba provenire da micro, piccole e medie imprese toscane, la norma censurata consente pertanto di svincolarsi dal rispetto dei criteri generali previsti per la selezione delle imprese da invitare.

Così facendo, sottolinea la Corte, la norma impugnata "può giustificare l'invito di imprese toscane che dovrebbero essere escluse a favore di imprese non toscane, in quanto – in ipotesi – maggiormente qualificate sulla base dei criteri stessi".

Detta norma contrasta, innanzitutto, con la norma interposta contenuta nell'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016, perché viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione in esso sanciti. Inoltre, la norma contrasta con l'articolo 36, comma 2, del medesimo d.lgs. 50/2016, perché introduce una possibile riserva di partecipazione (a favore delle micro, piccole e medie imprese locali) non consentita dalla legge statale.